

**SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO - La forma specifica è disciplinata
dall'articolo 18 del D.lgs. 36/2023 in relazione alla tipologia
della procedura di affidamento**

Tra:

VITALI S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT, con sede legale in Peschiera Borromeo, Via Lombardia n. 2/a, c.f. e p. i.v.a.: 01948410160 in persona del Legale Rappresentante sig. Alessio Parolari, successivamente denominata anche "Stazione Appaltante o VITALI S.P.A."

E

..... con sede legale in _____c.f. e p. i.v.a.: _____ in persona del Legale Rappresentante sig. _____successivamente denominata anche "Impresa appaltatrice o".

Premesso che

- VITALI S.P.A. stipulava con i Comuni di Bergamo, Azzano San Paolo e Orio al Serio una Convenzione Quadro, sottoscritta dalle Parti in data 21 dicembre 2023 presso il Notaio Ruggeri di Bergamo (rep. n. 9858 racc. n. 6424, registrata a Bergamo il 28/12/2023 al n. 58539 Serie 1T), in qualità di soggetto attuatore unitamente alla società A2A S.P.A., con sede in Brescia, via Lamarmora 230, avente ad oggetto la rigenerazione urbana dell'ambito denominato At_e/s 38 A2A - FINTECNA;
- i medesimi soggetti di cui al precedente punto hanno successivamente stipulato una Convenzione Accessoria (rep. n. 10391, racc. n. 6753, registrata a Bergamo il 25/06/2024 al n. 27987 serie 1T) al permesso di costruire relativo alle opere viabilistiche nonché alle opere di urbanizzazione pubbliche/di uso pubblico e alla cessione/asservimento delle

inerenti aree per la rigenerazione urbana dell'ambito denominato "Ambito A2AVitali";

- la suddetta Convenzione Accessoria prevede, tra l'altro, la realizzazione da parte di VITALI S.P.A. di una nuova rotatoria denominata "Rotatoria via Campagnola", all'incrocio tra Via Zanica/Via Campagnola, ricadente nel territorio del Comune di Bergamo;
- la suddetta Convenzione Accessoria, all'art. 6 comma 4, stabilisce che il Comune rinuncia espressamente alla facoltà di esercizio delle funzioni di stazione appaltante e, pertanto, i soggetti attuatori, si riconoscono quali committenti delle opere di urbanizzazione primaria funzionali all'intervento disciplinato dalla Convenzione stessa.
- Vitali S.p.A., in qualità di Stazione Appaltante ha indetto una gara ad invito, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la realizzazione di "Opere di urbanizzazione intervento di riqualificazione ex centro servizi - rotatoria via Zanica/via Campagnola";
- a seguito di regolare procedura di gara, in base al criterio di aggiudicazione è risultata aggiudicataria l'impresa:

..... .

Tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1) - PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ARTICOLO 2) - OGGETTO DELL'APPALTO

Vitali spa SB affida all'impresa ".....", di seguito definita impresa appaltatrice, che accetta e si obbliga,

l'esecuzione di **"Opere di urbanizzazione intervento di riqualificazione ex centro servizi - rotatoria via Zanica/via Campagnola"**, in conformità alle pattuizioni di cui al presente contratto e del Capitolato Speciale di Appalto, che allegato al presente contratto ne forma parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 3) - CORRISPETTIVO - REVISIONE PREZZI

L'importo complessivo netto dell'appalto affidato alla società appaltatrice è di €....., corrispondente all'importo soggetto a ribasso di € 398.625,61 diminuito del ribasso offerto del (.....), e incrementato di € 12.437,12 relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso come risulta dal verbale di gara in atti.

Il suddetto importo totale è indicativo, in quanto i lavori oggetto di appalto saranno contabilizzati "a misura" e saranno ammesse in contabilità solo le quantità effettivamente eseguite.

Il prezzo contrattualmente definito è accettato dall'Impresa appaltatrice nella più completa ed approfondita conoscenza della natura e delle caratteristiche dei lavori da effettuare. In ragione di ciò, l'Impresa appaltatrice dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza delle quantità, delle modalità e delle caratteristiche dei lavori da eseguire in appalto.

La eventuale revisione dei prezzi sarà valutata ai sensi dell'art. 60 del Codice, fatto salvo il divieto di apportare modifiche che alterino la natura generale del contratto, qualora, per il verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale complessivo, si procede a compensazione, in aumento

o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e, comunque, in misura pari all'80% di detta variazione in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT e pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul suo portale istituzionale.

ARTICOLO 4) - OSSERVANZA DELLE NORME REGOLANTI L'APPALTO E DELLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte con l'osservanza delle condizioni fissate oltre che nel presente atto, anche nel Capitolato Speciale d'Appalto approvato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, come se fosse di seguito trascritto.

L'Impresa appaltatrice, preso atto dell'oggetto dell'appalto, dichiara di possedere le capacità tecniche ed organizzative, nonché le attrezzature necessarie a condurre a termine i lavori nel rispetto di quanto qui convenuto e secondo le norme di perizia propria dell'imprenditore edile.

In esecuzione di quanto dichiarato in premessa l'Impresa appaltatrice accetta incondizionatamente tutti i documenti tecnici e/o amministrativi, ivi comprese la Convenzione Quadro e la Convenzione Accessoria indicate in premesse, che, anche se non allegati, formano parte integrante del presente contratto, regolanti l'esecuzione dei lavori, negli aspetti da quest'ultimo non diversamente regolati.

ARTICOLO 5) - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di predisporre e consegnare alla Direzione Lavori, contestualmente alla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, un proprio

programma dettagliato di esecuzione delle lavorazioni previste per le opere appaltate.

ARTICOLO 6) - CONSEGNA, SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Per quanto attiene la consegna, la sospensione e ripresa dei lavori, la proroga ed ultimazione dei lavori stessi, nonché i compensi all'appaltatore per danni di forza maggiore, si fa riferimento ai corrispondenti articoli del D.lgs. 36/2023 e relativi allegati nonché al capitolato speciale d'appalto.

Il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del D.Lgs. 36/2023 è quantificato, previa iscrizione di specifica riserva a pena di decadenza, sulla base dei criteri di cui all'allegato II.14 del richiamato D.lgs. 36/2023.

ARTICOLO 7) - DURATA DELL'APPALTO - PENALI

L'appalto ha la durata di 90 giorni naturali, successivi e continui, al lordo delle festività, ferie e andamento stagionale sfavorevole, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

La penale da applicarsi per ritardo nell'ultimazione dei lavori (comprensiva delle spese di assistenza) resta stabilita nella misura giornaliera dello 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Complessivamente la penale non può essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, e qualora la penale determini un importo superiore, si darà avvio alla procedura per la risoluzione del contratto per grave ritardo a sensi dell'art. 122 del D.lgs. 36/2023.

ARTICOLO 8) - MODALITÀ DI PAGAMENTO - TRATTENUTA A GARANZIA

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dalla Stazione Appaltante secondo le modalità stabilite al Capo 5 del

Capitolato Speciale d'Appalto, e cioè in base a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il credito della Impresa appaltatrice, al netto del ribasso di gara e delle trattenute di legge, avrà raggiunto la cifra di € 100.000,00 (centomila).

Il pagamento sarà effettuato mediante la compilazione di Stati di Avanzamento Lavori e la contabilizzazione sarà a misura tenendo conto delle quantità eseguite.

Nessun pagamento verrà effettuato prima che la Stazione Appaltante abbia ricevuto dall'Impresa appaltatrice la seguente documentazione:

- Durc in corso di validità;
- dichiarazione mensile dei contributi dovuti (DM 10) nonché ricevuta attestante il pagamento dei contributi INPS (F24);
- dichiarazione di autoliquidazione del premio INAIL e ricevute attestanti il versamento a saldo o rateale (in quest'ultimo caso allegando idonea documentazione comprovante la rateizzazione) del premio assicurativo (F24) del Subappaltatore;

Le Parti concordano che ogni rata di pagamento rimarrà subordinata al rispetto, da parte dell'Appaltatore, di tutte le clausole e di tutti gli oneri indicati nel presente Contratto nei relativi Documenti Contrattuali e di quanto dovuto sulla base delle vigenti normative, anche ove non espressamente previsto. Il mancato rispetto di tali clausole potrà, pertanto, comportare la sospensione parziale o totale dei pagamenti, nonché l'applicazione di detrazioni parziali o totali.

Gli schemi di fatturazione saranno emessi solo se saranno soddisfatte le seguenti condizioni: tutti i difetti riscontrati

in corso d'opera siano stati corretti e ripristinati; sia stata consegnata tutta la documentazione prevista contrattualmente; tutte le eventuali penali da corrispondere ai termini del contratto siano state pagate.

Resta inteso che lo svincolo della ritenuta a garanzia non esonererà il Subappaltatore dai suoi obblighi di garanzia derivanti dal contratto o dalla legislazione applicabile, che espressamente o per loro natura si estendono e sopravvivono oltre tale svincolo.

Sull'importo di ciascun SAL verrà effettuata una trattenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) a garanzia che l'Appaltatore osservi le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. Con riferimento ad ogni SAL, ivi compreso quello relativo all'ultima rata di acconto, in cui dovesse verificarsi la mancata consegna ovvero la consegna non conforme alle disposizioni del Capitolato Speciale.

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Codice, è prevista la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% dell'importo del presente Contratto. L'anticipazione sarà erogata nei modi e nei termini previsti dall'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto e dall'art. 125, comma 1, del Codice.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di primario istituto di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

ARTICOLO 9) - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E DISCIPLINA

ANTIMAFIA

Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore si assume l'obbligo di ottemperare alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13/08/2010 n° 136.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 9 - bis della legge 13/08/2010 n° 136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

L'impresa appaltatrice, indica quale conto corrente dedicato il conto n° _____ acceso presso _____; sono abilitati ad operare su tale conto i Sig.ri _____ (c.f. _____), _____ (c.f. _____).

L'appaltatore ha l'obbligo di inserire, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture derivanti dal presente appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n° 136.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 119 del D.lgs. 36/2023 in ordine alle modalità di autorizzazione al subappalto, l'appaltatore si impegna altresì a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti sottoscritti con il subappaltatore ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture derivanti dal presente appalto.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 3 comma 5 della legge 136/10, il codice identificativo gara (CIG) è il seguente:

_____, mentre il codice unico di progetto (CUP) è il seguente: _____.

Per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti tutti gli adempimenti di cui all'art. 64 del Capitolato Speciale di Appalto e della normativa vigente.

ARTICOLO 10) - CONTABILITÀ LAVORI - COLLAUDO - VARIANTI

Per quanto attiene lo scopo, la forma, la tenuta e i termini della contabilità dei lavori valgono tutte le disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel D.lgs. 36/2023 e relativi allegati e in generale nella normativa di settore.

Per quanto attiene invece i termini e le specifiche del collaudo si richiama l'articolo 116 del d.lgs. 36/2023 e della sezione III del relativo allegato II.14.

Per quanto concerne le responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione, si fa espresso riferimento agli artt. 1667 e seguenti del codice civile.

L'Appaltatore non potrà apportare modifiche di nessun genere qualitativo, quantitativo, temporale rispetto a quanto precisato nel presente contratto o nelle documentazioni accessorie, comprensive nella documentazione contrattuale e progettuale, qualora non siano state oggetto di espressa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, che potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, la rimozione o demolizione di quanto contravvenga al suddetto disposto, a rischio e spese dell'Appaltatore.

Per patto espresso ed essenziale, in caso di variazioni autorizzate dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere maggiori compensi od indennizzi oltre al pagamento dei

lavori effettivamente eseguiti ai prezzi convenuti, in deroga espressa e consensuale agli artt. 1660 secondo comma e 1661 del Codice Civile.

ARTICOLO 11) - SORVEGLIANZA LAVORI

Per quanto attiene i controlli in ordine all'operato dell'impresa appaltatrice, gli stessi spettano al responsabile del procedimento ed al Direttore dei Lavori secondo le competenze previste dal D.lgs. 36/2023 e relativi allegati.

ARTICOLO 12) - SUBAPPALTO

Le Parti danno atto che la società appaltatrice potrà/non potrà subappaltare o concedere in cottimo parte dei lavori oggetto dell'appalto, avendo/non avendo la stessa reso in sede di gara apposita dichiarazione ai sensi dell'art.119 del D.lgs. 36/2023.

Il subappalto è regolato dall'art. 43 e ss. del Capitolato Speciale d'Appalto e dalla normativa vigente.

ARTICOLO 13) - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto nel caso in cui l'Appaltatore si rendesse inadempiente anche ad una sola delle obbligazioni previste, fatta salva, in ogni caso, ogni ragione di danno.

VITALI S.P.A. ha facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., senza necessità di formale messa in mora, nei seguenti casi:

- a) Sospensione non autorizzata dei lavori;
- b) Mancato rispetto dei termini essenziali di inizio e fine lavori previsti dal presente contratto;
- c) Scoperta di vizi o difetti della merce fornita che la rendono inidonea all'esecuzione dei lavori;
- d) Mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, del termine per

- il recupero del ritardo nei lavori, assegnatogli dal Committente;
- e) Cessione totale o parziale, da parte dell'Appaltatore e senza la preventiva autorizzazione scritta della Direzione Amministrativa della VITALI S.P.A., del credito derivante dal presente contratto;
- f) Violazione, da parte dell'Appaltatore, dei divieti di cessione del contratto e di subappalto;
- g) Violazione persistente, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro;
- h) Violazione, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi connessi al rispetto del D.lgs. 231/2001;
- i) Riscontro positivo, ai fini dell'accertamento "antimafia", comunicato da parte degli Uffici Territoriali del Governo in ordine all'adozione di provvedimenti interdittivi a carico dell'Appaltatore durante l'esecuzione del contratto;
- j) Eventi dovuti al caso fortuito o a forza maggiore che rendano definitivamente impossibile l'esecuzione dei lavori.

Nel caso di risoluzione per fatto e colpa addebitabile all'Appaltatore, sarà corrisposto solo il pagamento della parte di lavori regolarmente eseguita e accettata.

ARTICOLO 14) - CONTROVERSIE - FORO ESCLUSIVO

Nel caso di controversie circa l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto o ad esse connesse ivi compresi i pagamenti, la competenza spetta al giudizio ordinario del Foro di Milano con espressa esclusione del ricorso all'arbitrato.

In caso di controversie che dovessero sorgere tra le Parti per qualsiasi motivo, l'Appaltatore non potrà in ogni caso sospendere le prestazioni fino a diversa disposizione della

Stazione Appaltante.

ARTICOLO 15) - GARANZIE DELL'APPALTATORE

A garanzia dell'adempimento del presente contratto l'impresa Appaltatrice _____, ha prestato una Cauzione Definitiva (bancaria o assicurativa di primario istituto) mediante Polizza Fidejussoria n. _____ emessa in data _____ da _____, dell'importo di Euro _____ pari al 5% dell'importo contrattuale, tenuto conto del ribasso d'asta del _____ e comprensivo delle riduzioni previste per il possesso delle certificazioni, ai sensi dell'art. 117 e art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023.

La stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice civile.

La cauzione definitiva viene ridotta progressivamente e svincolata definitivamente nelle modalità indicate all'art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di avvalersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di avvalersi

della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

ARTICOLO 16) - PROTOCOLLO D'INTESA

L'impresa appaltatrice ha piena conoscenza del contenuto integrale e sottoscrive per accettazione, contestualmente al presente atto, il Protocollo d'intesa siglato in data 10.07.2012 tra l'Amministrazione comunale di Bergamo e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea Cgil della provincia di Bergamo in ordine alla tutela dei lavoratori nei cantieri edili.

Il Protocollo d'intesa costituisce allegato del presente contratto d'appalto.

ARTICOLO 17) - CLAUSOLA DI IMPEGNO DI LEGALITÀ - RISOLUZIONE IPSO IURE

La Parti si impegnano a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso a comunicare alla Stazione Appaltante, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o ultra utilità formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.

Le Parti si impegnano a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione ai Comuni di Bergamo, Azzano San Paolo e Orio al Serio, ogni tentativo di estorsione,

intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti /nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro famigliari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, eccetera).

La Parti hanno provveduto a rendere idonea dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., attestante l'insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e i responsabili del Comune. Inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, l'impresa appaltatrice si impegna a non intrattenere rapporti di servizio, fornitura, professionale in genere con gli amministratori e responsabili del Comune e lori familiari (coniuge o convivente e parenti entro il secondo grado) durante l'esecuzione del contratto sino alla conclusione dei collaudi definitivi.

L'inosservanza delle obbligazioni di cui sopra, determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto ex art. 1456 C.c..

ARTICOLO 18) - VARIE - NORME DI RINVIO - ALLEGATI

Sono a carico della società appaltatrice tutte le spese correlate alla stipulazione del presente contratto, fra cui l'imposta di bollo determinata dall'allegato I.4 al D.lgs. 36/2023.

L'impresa appaltatrice ha eletto domicilio nel Comune di presso.....

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente

contratto, le Parti faranno riferimento al contenuto del Capitolato Speciale d'Appalto ed alla documentazione contrattuale allegata.

Fanno parte integrante del presente contratto, per quanto non materialmente allegati, il capitolato speciale d'appalto e i documenti richiamati all'articolo 4 del suddetto elaborato progettuale, fra cui gli elaborati grafici e le relazioni di progetto, il piano di sicurezza e coordinamento, il cronoprogramma, l'elenco prezzi unitari, il computo metrico estimativo, che l'Impresa appaltatrice dichiara di conoscere ed accettare.

ARTICOLO 19) - NEGOZIAZIONE CLAUSOLE

Le clausole e le condizioni tutte del presente contratto sono il frutto di libera negoziazione e contrattazione tra le Parti, non imposte unilateralmente ed in quanto tali da non ritenersi vessatorie.

LA STAZIONE APPALTANTE

LA PARTE CONTRAENTE